

Definire la sociologia del diritto tra scienze umane e tecnologie avanzate

di Antonio Dimartino*

Sommario: 1. Considerazioni preliminari sul sociologo – 2. Il diritto nella prospettiva delle scienze sociali – 3. Interrogativi per la sociologia del diritto.

Abstract: The paper considers some significant aspects of the growing diffusion of technology in the society. The author draws attention to a general theoretical placement of the dynamics among law, technology and society and on the role of Sociology of law.

Keywords: Sociology of law, society, human sciences, technology.

1. Considerazioni preliminari sul sociologo

Il presente lavoro esamina il tema dell'evoluzione tecnologica, che sovente invade gli spazi dell'agire individuale. L'obiettivo è quello di promuovere l'idea di una progettazione tecnologica che abbia il necessario contributo delle scienze umane, con uno sguardo aperto all'interazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Si è già consci di quanto l'incontro tra informatica e scienze umane dia l'opportunità di avvicinarsi alla cultura in modo inedito e di aprire alle nuove generazioni di ricercatori la possibilità di gestire una molteplicità di strumenti per lo studio e la diffusione dei risultati del loro lavoro¹.

* Collaboratore all'attività scientifica presso la cattedra di sociologia dei conflitti, Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro.

1. V. Zotti, A. Pano Alamán (a cura di), *Informatica umanistica. Risorse e strumenti per lo studio del lessico dei beni culturali*, Firenze University Press, Firenze 2017, p. 8.

Nelle parole di Émile Durkheim, però, «il mondo esiste per noi solo in quanto ci viene rappresentato». Di conseguenza, la realtà è variabile quanto la conoscenza che le persone ne hanno: non possediamo alcuna “realtà” se non c’è un sapere che ce la racconti². Ed è sotto questo profilo che occorre inquadrare un contributo delle scienze umane che non miri solamente a riproporre del materiale per i linguaggi della rete. Le scienze umane, infatti, devono soprattutto rappresentare quell’universo di relazioni tra saperi pronte e capaci di agire sul “medium”.

In questa società altamente complessa e tecnologicamente avanzata, tutte le forme di conoscenza devono in qualche modo collaborare. Tanto è vero che il lavoro delle scienze sociali si è intrecciato a più riprese con quello delle scienze umane e comportamentali, così da divenire uno degli assi portanti di un nuovo approccio interdisciplinare³. Tale approccio altro non è che lo “sguardo aperto” che poc’anzi si menzionava.

Le società contemporanee, tardo moderne, o post industriali come necessariamente ogni volta sono state definite, si qualificano nella loro strutturale incertezza, atta a produrre un senso di disorientamento: gli eventi “nuovi”, l’innovazione tecnologica, il mutamento sociale tendono a essere *rappresentati* principalmente nei termini di possibili rischi e valutati come potenziali minacce per l’uomo e per la società stessa⁴. Queste considerazioni svelano l’importanza del sociologo.

Alessandro Cavalli ci invita a riflettere sul fatto che il sociologo fa di mestiere il ricercatore, il suo compito è di cercare di capire e di dire le cose come stanno, non come dovrebbero essere o sarebbe meglio che fossero. Qualche volta le sue ricerche giungeranno a conclusioni che qualcuno giudica sgradevoli, talvolta potrà smentire delle credenze diffuse. Dovrebbe essere capace, il sociologo, di controllare gli effetti negativi che i suoi desideri e le sue paure possono produrre nel corso della sua ricerca.

A tal riguardo viene introdotto, sempre da Cavalli, anche un “elemento intrinseco di riflessività” perché il sociologo sa che ogni conoscenza è condizionata dal punto di vista del soggetto, ma è proprio questa consapevolezza che lo

2. E. Doyle McCarthy, *La conoscenza come cultura*, Meltemi, Roma 2004, p. 23.

3. A. Cerase, *Rischio e comunicazione: teorie, modelli, problemi*, EGEA, Milano 2017, p. 28.

4. Ivi, pp. 31-32.

aiuta a considerare con cautela anche il suo stesso punto di vista. Esiste dunque, nel mestiere del sociologo, un elemento intrinseco di riflessività⁵.

Infine, le considerazioni di Cavalli in riguardo all'oggetto della sociologia e ai confini con le altre scienze sociali, si orientano nell'affermare che niente forse è più imbarazzante per un sociologo che chiedergli di definire l'oggetto della sua disciplina. Questo perché la risposta più ovvia, che consta nel fatto che la sociologia è lo studio scientifico della società, crea più problemi di quanti ne risolve⁶.

Vincenzo Ferrari manifesta invece delle differenze con la sociologia del diritto, da poter definire come «la scienza che studia il diritto come modalità di azione sociale», che appartiene quindi al novero delle scienze sociali e rappresenta una branca specializzata della sociologia ma, poniamo attenzione, dotata di un alto grado di autonomia.

Il sociologo del diritto affronta allora il suo oggetto, il diritto. Lo affronta da una prospettiva diversa da quella del giurista impegnato nell'analisi e nell'applicazione del diritto positivo; ai suoi occhi, infatti, il diritto viene assunto come un elemento *costante*, il presupposto e l'orizzonte del suo operare. Ma agli occhi del sociologo, al contrario, il diritto compare come una *variabile*, da considerare e misurare in relazione ad altre variabili influenti sull'azione umana⁷.

2. Il diritto nella prospettiva delle scienze sociali

I sociologi del diritto, partendo dal pensiero di Renato Treves, non sono stati certo i primi a occuparsi del problema dei rapporti tra diritto e società. Non si tratta, quindi, di un problema esclusivo della loro disciplina. Tali rapporti, difatti, costituiscono un argomento approfondito e discusso molto prima che sorgesse la sociologia del diritto. Ricercando i precursori della disciplina stessa tra coloro che si sono occupati di questo argomento, si può allora risalire molto indietro nel tempo⁸.

5. A. Cavalli, *Incontro con la sociologia*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 9-10.

6. Ivi, p. 11.

7. V. Ferrari, *Diritto e società*, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 3-4.

8. R. Treves, *Introduzione alla sociologia del diritto*, Einaudi, Torino 1980, p. 7.

Oggetto delle discipline giuridiche è lo studio delle leggi e delle norme che regolano i rapporti sociali, la cui storia è alquanto antica visto che risale al tempo delle prime codificazioni. Se il diritto è una *scienza normativa*, nel senso che studia i rapporti e i comportamenti sociali dal punto di vista di ciò che *devono essere*, in termini cioè di prescrizioni o divieti, per il sociologo le norme sono fatti sociali come tutti gli altri ed essendo tali possono essere studiati coi metodi della scienza empirica. Così, Cavalli, ritiene che: «la sociologia del diritto è la disciplina che studia come norme e leggi vengono prodotte, rispettate o violate e fatte valere, con maggiore o minore efficacia, sia dai meccanismi informali del controllo sociale, sia dagli organi preposti alla loro applicazione»⁹.

Franco Ferrarotti richiama le osservazioni di Henri Lévy-Bruhl, secondo il quale il contributo della sociologia – e in generale delle scienze sociali – agli studi giuridici possa consistere nel «riavvicinare il Diritto alla vita»:

Troppo sovente i giuristi sono portati a considerare i problemi dei quali si occupano da puri tecnici. Con poche eccezioni, il loro orizzonte non va al di là dei testi di legge e delle raccolte di giurisprudenza. Una visione più ampia dei fatti giuridici consentirebbe loro di spezzare questi quadri ristretti e di collocare le cose nella loro vera prospettiva.¹⁰

Ferrarotti aggiunge che è necessario avvertire che questo è il compito comunemente riconosciuto dai sociologi alla sociologia giuridica¹¹.

Come fa notare Lucio d'Alessandro: «Se il diritto non può che essere “sociale”, adeguarsi e rigenerarsi nel mutamento della società senza soffocarla, è pur vero che esso può stare avanti o indietro rispetto alla cultura di una società, senza che queste coordinate spaziali abbiano di per se stesse una connotazione necessariamente positiva o negativa». D'Alessandro altresì osserva:

L'importanza è, piuttosto, che la produzione delle norme sia con la società in *equilibrio*, a maggior ragione in epoche di grandi trasformazioni scientifiche e possibilità tecnologiche: ogni progresso è necessariamente un conflitto, in quanto necessaria-

9. A. Cavalli, *Incontro con la sociologia*, cit., p. 108.

10. Cf. H. Lévy-Bruhl, *Aspects sociologiques du droit*, A. Colin, Paris 1955, pp. 7-8.

11. F. Ferrarotti, *Manuale di sociologia*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 28.

mente implica la distruzione di una certa quota di passato, che si tratti di relazioni sociali concrete o semplici credenze; il diritto non può che avere lo scopo di attenuare la violenza originaria insita entro tali passaggi: esso è innanzitutto “prudenza”, *prudentia iuris*, ossia capacità di interrogarsi continuamente al fine di reperire la migliore cucitura normativa possibile per i *vulnera* che ogni nuovo conflitto, economico, tecnologico o culturale apre nel corpo sociale, politico e giuridico, minacciandone l'unità.¹²

È necessario sviluppare considerazioni circa il diritto nella prospettiva delle scienze sociali, come la sociologia giuridica si propone di fare sin dalla sua nascita quale disciplina autonoma. La cronaca quotidiana testimonia l'impatto dirompente che le nuove piattaforme di comunicazione producono sempre più in profondità sul sistema giuridico. Quel diritto, che per tutta l'età moderna e contemporanea ha colonizzato le altre sfere sociali, sta oggi subendo un processo inverso di colonizzazione con effetti disgregativi sulla sua struttura che arrivano fino al «nichilismo giuridico» inteso quale totale appiattimento del diritto sulla tecnica e, dunque, sulla società¹³. Questi nuovi fenomeni vanno esaminati sia nella prospettiva della cultura giuridica interna, quella dei giuristi di professione, sia in quella particolare cultura giuridica esterna propria delle scienze sociali e della comunicazione¹⁴.

D'Alessandro aggiunge che la diffusione capillare delle moderne tecnologie finisce necessariamente per invadere la vita privata delle persone. Questo segna nuovi ed impalpabili confini tra pubblico e privato:

Il diritto viene sempre più percepito come un'imposizione utile e apprezzata se serve a preservare gli spazi e segnare i confini dell'autonomia individuale ma, al tempo stesso, è fortemente combattuta da chi, esercitando la propria iniziativa economica mediante l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, finisce per vedere nelle regole soltanto un impedimento alla propria capacità di sviluppo e di crescita. Si potrebbe concludere che il diritto positivo non è più in grado di seguire e interpre-

12. L. d'Alessandro, *Diritto e società. Per un immaginario della cultura giuridica*, Guida Editori, Napoli 2018, pp. 7-8.

13. Cf. N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari 2004.

14. Per approfondimenti si veda la preziosa prefazione di Lucio d'Alessandro. Cf. D. Borrelli, R. Mesinetti (a cura di), *Delitti e castighi della comunicazione*, Mondadori, Milano 2011, pp. VII-X.

tare la trasformazione tecnologica e la mutazione ‘genetica’ dei rapporti sociali e nemmeno di imporre comportamenti virtuosi poiché improntati al rispetto di una razionalità di scopo o di valore. Il sociologo del diritto potrebbe essere soddisfatto di aver avuto ragione, perché quanto sta accadendo nel tempo presente dimostra che «il centro di gravità dello sviluppo del diritto non si trova nella legislazione, né nella scienza giuridica, né nella giurisprudenza, ma nella società stessa» come aveva sostenuto Eugen Ehrlich nel primo, storico manifesto della disciplina.¹⁵

3. Interrogativi per la sociologia del diritto

Sembra esser chiara la dipendenza della società moderna dalla tecnologia. Come appare altresì evidente, grazie alle riflessioni di d’Alessandro, la turbolenza che i media possono provocare nel sistema del diritto.

Tuttavia non possiamo non osservare come la realtà dei media sia solitamente in costante trasformazione e, questo, significa soprattutto che il rischio di sopravvalutarne gli effetti è sempre in agguato. Sembrano affermarsi costantemente nuove piattaforme, nonché emergere nuove tendenze espressive, che non si riescono a metabolizzare prima che si esauriscano e che smarriscano la propria energia propulsiva e la propria capacità di interpretare lo spirito del tempo¹⁶. Ciò sottolinea la necessità, richiamata in questo lavoro, di fornire alla progettazione tecnologica il contributo delle scienze umane, inteso come relazioni tra saperi che possono agire sul medium.

È chiaro che dal punto di vista sociologico, ogni conoscenza, ogni sapere, è soggetto al cambiamento ed è plasmato – sostanzialmente – dalle condizioni sociali in cui trova origine. Il termine “conoscenza”, dunque, comprende ogni tipo di sapere individuale nelle società passate e presenti: include, sostanzialmente, *ogni cosa che valga come sapere*, sia essa magia, religione, costume, tradizione, scienza o psicoanalisi¹⁷.

Non possiamo dimenticare, però, che la società, con l’impiego soprattutto di quelle che definiamo *nuove tecnologie*, produce media sempre più evoluti

15. Ivi, p. IX.

16. Cf. D. Borrelli, M. Gavrilà (a cura di), *Media che cambiano, parole che restano*, FrancoAngeli, Milano 2013, p. 9.

17. E. Doyle McCarty, *La conoscenza come cultura*, cit., p. 44.

che, di conseguenza, influenzano la società stessa. Quest'ultima, fa intendere in maniera palese Francesco Giordana, modificata ed "educata" dalla esposizione ai mezzi di comunicazione, scopre nuovi bisogni e richiede, anche agli stessi media, nuove prestazioni per soddisfarli, in un processo senza soluzione di continuità e senza fine¹⁸.

Il diritto è inevitabilmente immerso in questo processo e sono di conseguenza molti gli interrogativi da porre alla sociologia del diritto. Approfondire le problematiche derivanti dal rapporto tra diritto e nuove tecnologie, infatti, è decisamente necessario.

Fernanda Faini ci ricorda che il diritto regola la vita e determina che l'esistenza contemporanea è caratterizzata dall'impatto pervasivo delle tecnologie, anche se si riferisce principalmente a quelle informatiche. Ad ogni modo – aggiunge – il diritto è chiamato ad occuparsi di questi fenomeni, cioè a disciplinare le tecnologie informatiche stesse¹⁹.

Come fa notare Guido Di Donato, però, accade che:

la spinta dell'innovazione digitale sta ridefinendo non solo le dimensioni spazio-temporali della società e dell'economia, ma anche quelle del diritto. [...] Si innescava così il confronto con le problematiche che gli ordinamenti giuridici ritengono di poter 'normare', mentre, in realtà, l'irrompere improvviso del diritto continua a pagare lo scotto dell'impossibilità di adeguarsi alla velocità dell'evoluzione tecnologica.²⁰

La problematicità del sapere si sviluppa dunque in una dimensione più ampia che prende in considerazione le possibili e reciproche relazioni tra le forme della comunicazione e le forme del diritto, tra le tecnologie dei media e le culture giuridiche. Ed è Ferdinando Spina che ci orienta verso questo più ampio rapporto tra diritto e comunicazioni. Un rapporto, poniamo attenzione, che si presenta talmente ampio da non poter contare su un approccio teorico unitario.

18. F. Giordana, *Tecnologie, media & società mediatica. Evoluzioni, influenze ed effetti degli strumenti di comunicazione sulla società dagli anni '60 ai giorni nostri*, FrancoAngeli, Milano 2005, p. 15.

19. F. Faini, *Diritto dell'informatica*, in F. Faini, S. Pietropaoli, *Scienza giuridica e tecnologie informatiche*, Giappichelli, Torino 2017, p.15.

20. G. Di Donato, *Dimensione tecnologica della privacy e nuovi diritti nel web 2.0*, in D. Borrelli, R. Mesinetti (a cura di), *Delitti e castighi della comunicazione*, cit., p. 123.

Spina considera i mezzi di comunicazione nella loro configurazione tecnologica e nei loro usi sociali, come fattori, tra gli altri, di condizionamento dell'evoluzione del diritto. Riprende, così, alcune riflessioni di Febbrajo:

gli impulsi più significativi all'evoluzione del diritto provengono spesso [...] da aree della società almeno in apparenza tanto distanti da sembrare del tutto indifferenti alla normativa in questione. Come nel caso dei terremoti, il cui epicentro si trova normalmente lontano dalla zona maggiormente colpita, ma è comunque in grado di provocarvi sommovimenti violenti, anche nel caso dei mutamenti del diritto, infatti, la causa più vicina non è necessariamente quella più importante.²¹

Queste considerazioni diventano per Spina una metafora essenziale per spiegare come le tecnologie dei media siano state un epicentro profondo di trasformazione del diritto, che però è stato raramente individuato dai sismografi della teoria e della ricerca. E questo anche se la scossa è stata, in qualche modo, avvertita²².

La rete viene profondamente umanizzata. Nell'idea della necessità di una sintesi delle ragioni dell'umanesimo e delle ragioni della tecnologia, non si può non tener conto anche della relazione tra nuove tecnologie e diritto. E questo si inserisce nella più ampia necessità di fornire il supporto metodologico delle scienze umane alla progettazione tecnologica.

Riferimenti bibliografici

Borrelli D., Gavrilu M. (a cura di), *Media che cambiano, parole che restano*, FrancoAngeli, Milano 2013.

Borrelli D., Messinetti R. (a cura di), *Delitti e castighi della comunicazione*, Mondadori, Milano 2011.

Cavalli A., *Incontro con la sociologia*, il Mulino, Bologna 2001.

Cerese A., *Rischio e comunicazione: teorie, modelli, problemi*, EGEA, Milano 2017.

21. A. Febbrajo, *Sociologia del diritto*, il Mulino, Bologna 2009, p. 123.

22. F. Spina, *Oltre il muro della scrittura. L'influenza delle tecnologie della comunicazione sulla cultura giuridica*, in D. Borrelli, R. Messinetti (a cura di), *Delitti e castighi della comunicazione*, cit., pp. 24-26.

- d'Alessandro L., *Diritto e società. Per un immaginario della cultura giuridica*, Guida Editori, Napoli 2018.
- Di Donato G., *Dimensione tecnologica della privacy e nuovi diritti nel web 2.0*, in Borrelli D., Messinetti R. (a cura di), *Delitti e castighi della comunicazione*, Mondadori, Milano 2011.
- Doyle McCarthy E., *La conoscenza come cultura*, Meltemi, Roma 2004.
- Faini F., *Diritto dell'informatica*, in Faini F., Pietropaoli S., *Scienza giuridica e tecnologie informatiche*, Giappichelli, Torino 2017.
- Febbrajo A., *Sociologia del diritto*, il Mulino, Bologna 2009.
- Ferrari V., *Diritto e società*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- Ferrarotti F., *Manuale di sociologia*, Laterza, Roma-Bari 2001.
- Giordana F., *Tecnologie, media & società mediatica. Evoluzioni, influenze ed effetti degli strumenti di comunicazione sulla società dagli anni '60 ai giorni nostri*, FrancoAngeli, Milano 2005.
- Irti N., *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- Lévy-Bruhl H., *Aspects sociologiques du droit*, A. Colin, Marcel Rivière et Cie, Paris 1955.
- Spina F., *Oltre il muro della scrittura. L'influenza delle tecnologie della comunicazione sulla cultura giuridica*, in Borrelli D., Messinetti R. (a cura di), *Delitti e castighi della comunicazione*, Mondadori, Milano 2011.
- Treves R., *Introduzione alla sociologia del diritto*, Einaudi, Torino 1980.
- Zotti V., Pano Alamán A. (a cura di), *Informatica umanistica. Risorse e strumenti per lo studio del lessico dei beni culturali*, Firenze University Press, Firenze 2017.